



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA GESTIONE E LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

EMANATO CON D.R. N. DEL

IN VIGORE DAL

.../.../2018



Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
<i>Art. 1 – Oggetto, finalità e campo di applicazione del Regolamento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 – Esclusioni</i>	<i>6</i>
TITOLO II – ADEMPIMENTI LEGATI ALLA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI	7
<i>ART. 4 – Compiti del Rettore</i>	<i>7</i>
<i>Art. 5 – Strutture produttive</i>	<i>8</i>
<i>ART.6 – Compiti del Responsabile della Struttura produttiva</i>	<i>8</i>
TITOLO III – ADEMPIMENTI LEGATI AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, SISTRI 9	
<i>ART. 7 – Compiti del Responsabile della Struttura produttiva di rifiuti speciali</i>	<i>9</i>
<i>ART. 8 – Compiti del Responsabile dell’attività produttiva di rifiuti speciali.</i>	<i>10</i>
<i>ART. 9 – Compiti del Referente SISTRI</i>	<i>11</i>
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	12
<i>ART. 10 – Divieti.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 11 – Costi di smaltimento</i>	<i>12</i>
<i>ART. 12 –Sanzioni e Responsabilità</i>	<i>12</i>
<i>ART. 13 –Norma finale</i>	<i>13</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1 – Oggetto, finalità e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della normativa di settore, sia nazionale che europea, ha come finalità principale quella di uniformare la gestione dei rifiuti in tutte le strutture dell'Università degli studi di Messina. Le disposizioni che seguono mirano, in particolare, a:
 - disciplinare le modalità di raccolta, stoccaggio temporaneo, smaltimento e recupero dei rifiuti, anche quelli speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti a seguito delle attività svolte in tutte le strutture dell'Università degli studi di Messina;
 - promuovere la raccolta differenziata, fissandone i criteri e le modalità.
2. Il manuale operativo per la gestione dei rifiuti, che costituisce parte integrante del presente Regolamento:
 - a) fornisce le disposizioni atte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti dalla raccolta al conferimento in discarica e quelle atte ad assicurare una distinta ed adeguata gestione di tutte le tipologie dei rifiuti universitari;
 - b) fornisce indicazioni operative per la raccolta differenziata, individuando le procedure per il trasferimento dei rifiuti alle isole ecologiche;
 - c) classifica i rifiuti urbani e assimilabili nonché speciali pericolosi e non pericolosi, ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i parametri dettati dalla vigente normativa.
3. Il presente Regolamento si rivolge ai seguenti destinatari, i quali sono tenuti a conformare i propri comportamenti alle relative prescrizioni:
 - a) Personale universitario (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo);
 - b) studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca, borsisti durante la frequenza di laboratori didattici e di ricerca;
 - c) collaboratori non organicamente strutturati ma in servizio presso l'Università in virtù di appositi contratti;
 - d) tutti coloro che operino nei locali dell'Ateneo messinese, salvo diverse disposizioni diversamente regolamentate con specifiche convenzioni.
4. I soggetti individuati al precedente comma ove operanti presso enti convenzionati, sia pubblici che privati, salvo espressi specifici accordi, sono soggetti alla disciplina dell'Ente ospitante.



5. Il personale non dipendente dall'Università degli studi di Messina, che comunque svolga a vario titolo la propria attività all'interno dell'Ateneo, dovrà attenersi alle norme dettate dal presente Regolamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" s'intende:

- a) **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. La classificazione dei rifiuti distingue i rifiuti in:
 - urbani e speciali (classificazione per origine);
 - pericolosi e non pericolosi (classificazione per pericolosità).
- b) **Rifiuto speciale**: qualsiasi sostanza o oggetto, prodotto o utilizzato in attività didattiche, di ricerca, di servizio, e sanitarie, per i quali la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento finale;
- c) **Rifiuto speciale pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del citato D. Lgs. 152/2006;
- d) **RAEE**: rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D. Lgs. 49/2014;
- e) **Gestione**: la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni;
- f) **Raccolta**: il prelievo dei rifiuti, inclusi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di seguito definiti, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- g) **Raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico, come da art. 10 Dlgs 205/2010;
- h) **Deposito temporaneo dei Rifiuti (D.T.R)**: locale o insieme di locali, con specifiche caratteristiche strutturali e impiantistiche, nel luogo in cui i medesimi rifiuti speciali sono prodotti, destinati al raggruppamento dei rifiuti effettuato secondo le condizioni stabilite dalla lettera bb) dell'art. 10 Dlgs 205/2010;



- i) **Isola ecologica:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani o assimilabili per frazioni omogenee conferiti dai produttori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento da parte di Ditta autorizzata. Le isole ecologiche sono individuate all'interno delle pertinenze universitarie in funzione delle esigenze delle singole strutture produttive, di seguito definite;
- j) **Smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta;
- k) **Legale Rappresentante:** il Rettore, titolare della gestione dei rifiuti prodotti dall'Ateneo messinese ai fini degli adempimenti di legge;
- l) **Strutture produttive:** sono individuate come tali:
- 1) il Rettorato;
 - 2) la Direzione Generale;
 - 3) i Dipartimenti Amministrativi;
 - 4) le Unità speciali;
 - 5) i Dipartimenti Universitari;
 - 6) le SIR;
 - 7) i Centri con o senza autonomia amministrativa e gestionale;
- m) **Responsabile della Struttura produttiva:** colui che esercita tutte le funzioni di indirizzo, gestione e coordinamento delle attività attribuite alla Struttura di riferimento dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti Universitari, ivi compresa la vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti e/o detenuti dalla propria struttura.
- n) **Responsabile dell'attività produttiva:** soggetto esercente funzioni didattiche e/o di ricerca in laboratorio dalla cui attività materiale sia derivata la produzione di rifiuti, ovvero il pretrattamento, la miscelazione o altre operazioni che abbiano modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. Ove non individuato, il Responsabile dell'attività produttiva coincide con il Responsabile della Struttura.
- o) **Modello Unico di Dichiarazione (MUD):** dichiarazione annuale relativa alla quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti. L'obbligo annuale di presentazione di detto modello alla Camera di Commercio competente per territorio è assolto, nel caso dei Dipartimenti universitari, SIR e Centri, dal Responsabile del Dipartimento/SIR/Centro e, nel caso del Rettorato, della Direzione Generale, dei Dipartimenti Amministrativi, delle Unità speciali o



altre Strutture afferenti all'Amministrazione centrale, dal Rettore o un suo delegato.

- p) **SISTRI (Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti):** sistema informatico, istituito ai sensi del D.M. del 17 dicembre 2009 e ss. mm. ii., gestito dal Comando dei Carabinieri per la tutela dell'Ambiente e finalizzato al controllo dell'intera filiera dei rifiuti speciali pericolosi a livello nazionale. Le credenziali di accesso al sistema sono contenute in dispositivi USB, detenuti dal Responsabile della struttura.
- q) **Responsabile Gestione Rifiuti e SISTRI:** personale incaricato o Struttura designata cui spetta il coordinamento della gestione dei rifiuti e dei detentori dei dispositivi USB SISTRI, e che fornisce il necessario supporto informativo alle Strutture precedentemente individuate, nell'applicazione del presente Regolamento.
- r) **Referente SISTRI:** personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, individuato formalmente dal Responsabile del Dipartimento, della SIR o del Centro Autonomo e dal Rettore per il Rettorato, la Direzione Generale, i Dipartimenti Amministrativi, le Unità speciali o le Strutture afferenti all'Amministrazione centrale, con delega all'utilizzo dei dispositivi USB, in ossequio a quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 15/02/2010;
- s) **Formulario di identificazione del Rifiuto (FIR):** documento che deve obbligatoriamente accompagnare i rifiuti durante il loro percorso dal luogo di produzione al luogo di smaltimento, laddove non venisse utilizzata il dispositivo USB Sistri, optando, fintanto che la norma lo consente, per la modulistica cartacea.

Art. 3 – Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- a) i rifiuti radioattivi disciplinati da specifica normativa, per i quali si impone una gestione distinta;
- b) i rifiuti pericolosi contenenti amianto, provenienti da interventi di manutenzione degli edifici universitari, che sono gestiti direttamente dalle ditte incaricate per gli interventi di bonifica;
- c) i rifiuti speciali derivanti dagli interventi sugli impianti tecnologici presenti negli edifici ed aree di pertinenza dell'Ateneo, la cui gestione è



differentemente regolamentata e coinvolge la ditta incaricata della conduzione e gestione degli impianti medesimi;

d) i rifiuti derivanti da attività legate a cantieri temporanei e mobili.

TITOLO II – ADEMPIMENTI LEGATI ALLA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

ART. 4 – Compiti del Rettore

1. Al Rettore spetta l'alta vigilanza sulle attività poste in essere ai sensi del presente Regolamento.
2. In qualità di Legale Rappresentante dell'Ateneo, il Rettore:
 - a) Individua il personale e/o la struttura organizzativa per l'assolvimento della gestione e dello smaltimento dei rifiuti;
 - b) assicura il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali prodotti;
 - c) vigila sulla corretta gestione dei rifiuti;
 - d) assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale coinvolto, nonché il necessario aggiornamento tecnico-normativo delle figure preposte (Produttori);
 - e) promuove la diffusione del presente Regolamento all'interno delle strutture universitarie;
 - f) aderisce, secondo quanto previsto dal D.M. 17 Dicembre 2009 e dal D.M.15/02/2010 al sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti SISTRI, iscrivendo l'Università e versando i contributi annuali richiesti;
 - g) sottoscrive il Modello Unico di Dichiarazione (*MUD*) per la denuncia annuale alla competente Camera di Commercio nei casi di sua competenza.
3. Il Rettore, nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente comma 2, si avvale del *Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione (S.A.P.P.)*, per eventuali compiti ispettivi e/o di vigilanza interna.



Art. 5 – Strutture produttive

1. Le Strutture universitarie elencate all'art. 2 lettera l) del presente Regolamento sono individuate come *Strutture produttive*, ai sensi della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.
2. Le Strutture produttive, in relazione alle dimensioni e ai quantitativi di rifiuti speciali prodotti, devono dotarsi di idoneo locale da utilizzare per il deposito temporaneo dei rifiuti, di cui al precedente art. 2 lettera h), con esplicito riguardo alla vigente normativa in materia di sicurezza e di salute sui luoghi di lavoro. Il Direttore Generale individua, relativamente alle strutture produttive all'interno del plesso centrale e di Palazzo Mariani, due distinti locali per le esigenze degli uffici che vi hanno sede.
3. Nel caso in cui due o più Responsabili di Dipartimenti universitari/Centri fossero interessati o obbligati ad una comune gestione dei rifiuti, dovranno, mediante formale atto dispositivo congiunto, individuare il Produttore, al quale verranno attribuiti la competenza sulla gestione dei rifiuti ed i poteri gestionali e di spesa necessari per assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Nel caso di fruizione di locali comuni per il deposito temporaneo di rifiuti speciali, le due o più Strutture coinvolte dovranno, mediante formale atto dispositivo congiunto, fissare le modalità della gestione comune rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.

ART.6 – Compiti del Responsabile della Struttura produttiva

1. Il Responsabile della Struttura produttiva assicura le risorse, organizza e vigila sulla corretta gestione dei rifiuti della propria Struttura. In particolare:
 - a) organizza e sovrintende al corretto svolgimento delle operazioni di riciclo, recupero, riutilizzo, produzione, movimentazione, deposito e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale, di prevenzione infortuni, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi, secondo le disposizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008;
 - b) procede alla formazione ed informazione di tutto il personale afferente alla propria Struttura, in merito alle procedure operative connesse alla gestione del rifiuto ed eventuali rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile dell'attività che origina il rifiuto;



- c) sensibilizza il proprio personale affinché renda operativa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili da conferire alle varie isole ecologiche;
 - d) provvede alla corretta gestione dei *RAEE* secondo le procedure previste dal Manuale allegato al presente Regolamento;
2. I Direttori di Dipartimenti e Centri, nelle loro rispettive qualità di Responsabili della struttura e di Produttori dei rifiuti derivanti dalle attività svolte in strutture dislocate in siti differenti o in presenza di attività diverse, possono formalmente delegare un Responsabile per sito o per attività all'esercizio di tutte le funzioni trasferibili che la legge attribuisce al Produttore, provvedendo comunque a fornire loro il necessario aggiornamento tecnico e normativo.

TITOLO III – ADEMPIMENTI LEGATI AL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, SISTRI

ART. 7– Compiti del Responsabile della Struttura produttiva di rifiuti speciali

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 6, il Responsabile della Struttura produttiva di rifiuti speciali è tenuto a:
 - a. predisporre ed inviare annualmente il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (*MUD*) agli organi territorialmente competenti entro i termini normativi previsti, dandone comunicazione al Rettore;
 - b. provvedere alla predisposizione dei formulari di identificazione dei rifiuti all'atto della consegna degli stessi ad una Ditta autorizzata al trasporto e/o allo smaltimento;
 - c. curare la regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;
2. Nell'assolvimento dei predetti compiti, il Responsabile della Struttura può avvalersi della collaborazione di personale interno alla Struttura stessa, anche nominando un Referente SISTRI. Detto Referente, comunque, opererà sotto le direttive e la responsabilità di chi ha conferito l'incarico.
3. Gli adempimenti di cui al comma 1 gravanti sui Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e sui Responsabili delle Unità Speciali e/o delle strutture afferenti



all'Amministrazione Centrale sono assolti, su delega del Rettore, dal Responsabile del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione.

ART. 8 – Compiti del Responsabile dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

1. Al Responsabile dell'attività produttiva di rifiuti speciali competono le attività sotto indicate:
 - a) coordinamento con il Responsabile della Struttura;
 - b) caratterizzazione – “omologazione” - dei rifiuti, con conseguente identificazione dei composti presenti, della loro quantità e delle caratteristiche di pericolosità, e correlato obbligo di compilare e sottoscrivere la prevista modulistica (schede conferimento rifiuti speciali al deposito temporaneo ed etichette);
 - c) raccolta, confezionamento ed etichettatura dello scarto di laboratorio, in base alla tipologia, con relativa attribuzione del corretto codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) ai sensi della normativa vigente;
 - d) conferimento dei rifiuti speciali al deposito temporaneo;
 - e) cura dell'informazione/formazione del personale, dei collaboratori e degli studenti interessati in merito ai corretti iter procedurali da adottare per la gestione dei rifiuti speciali;
 - f) predisposizione della messa in sicurezza dei rifiuti speciali prima delle operazioni di movimentazione al deposito temporaneo;
 - g) cura delle attività propedeutiche alla consegna, al deposito temporaneo, dei rifiuti speciali prodotti e correttamente confezionati nel laboratorio;
 - h) controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte del personale coinvolto nell'attività, con la debita attenzione alla vigente normativa sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 9 – Compiti del Referente SISTRI

1. Ai sensi del presente Regolamento, la nomina del Referente SISTRI è effettuata attraverso la procedura di seguito descritta:



- a) proposta dei nominativi da parte del Responsabile della Struttura al Rettore, previa accettazione degli interessati;
 - b) nomina formale da parte del Rettore o di suo delegato.
 - c) invio della nomina da parte del Responsabile della Struttura al Responsabile del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione, che provvederà alla registrazione sulla Piattaforma SISTRI e conseguente consegna del dispositivo USB;
2. Se specificatamente individuato dal Responsabile della Struttura, il Referente SISTRI ha le seguenti competenze:
- a) ricevere i rifiuti nel *DTR*, supportando se necessario il Responsabile dell'attività nelle fasi di imballaggio ed etichettatura;
 - b) assicurare il corretto stoccaggio dei rifiuti dentro il *DTR*, in relazione alla tipologia del rifiuto, alla scelta del contenitore dei rifiuti più idoneo, alla presenza delle vasche di contenimento, ove necessarie, alla corretta etichettatura dei contenitori, all'apposizione della cartellonistica di pericolo, all'adozione dei dispositivi di protezione individuali, qualora necessari.
 - c) inviare i rifiuti allo smaltimento, nel rispetto della tempistica e delle soglie quantitative depositate, secondo le disposizioni normative vigenti;
 - d) verificare le operazioni di raccolta dei rifiuti da parte della Ditta autorizzata allo smaltimento;
 - e) compilare il registro di carico e scarico, il formulario di identificazione, il modello unico di dichiarazione ambientale (*MUD*) ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Responsabile della Struttura;
 - f) comunicare al Responsabile della Struttura il raggiungimento dei quantitativi massimi consentiti (10 m³ per i rifiuti speciali non pericolosi e 3 m³ per i rifiuti speciali pericolosi) per ciascuna categoria di rifiuto speciale presente nel deposito temporaneo e la conseguente necessità di smaltimento che comunque, come disposto dalla normativa, deve avvenire entro l'anno solare.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI



ART. 10 – Divieti

1. In attuazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di rifiuti, è vietato:
 - a) Conferire indistintamente con i rifiuti urbani e da raccolta differenziata i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, compresi i rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo sterilizzati,
 - b) movimentare i rifiuti speciali solidi o liquidi nelle aree esterne non di pertinenza degli edifici universitari (es.: strade e marciapiedi di pubblico passaggio esterni alle aree universitarie);
 - c) depositare e/o procedere allo stoccaggio di rifiuti speciali, inclusi i R.A.E.E., in spazi scoperti (ad es. in prossimità dei depositi temporanei, all'esterno degli edifici universitari e nelle aree ecologiche istituite per la raccolta differenziata) e in spazi coperti non all'uopo destinati;
 - d) avviare alle isole ecologiche - destinate alla raccolta differenziata - materiali contaminati da sostanze chimiche e/o materiali biologici;
 - e) produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 11 – Costi di smaltimento

1. Le spese per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico delle strutture di cui al punto 5) dell'art. 2 lett. l) del presente regolamento, la quale dovrà preventivamente programmare la spesa ed inserirla nel proprio budget. Relativamente alle strutture di cui al punto 7) le spese per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico del Centro o dell'Amministrazione centrale o dei Dipartimenti universitari, a seconda della struttura che ne cura la gestione amministrativa e finanziaria. Per tutte le altre strutture le spese per lo smaltimento dei rifiuti sono a carico dell'Amministrazione Centrale.

ART. 12 – Sanzioni e Responsabilità

1. Ferme restando le responsabilità penali ed amministrative connesse alla violazione delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, la violazione, debitamente accertata, delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta responsabilità disciplinare.



ART. 13 –Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia.
2. Il presente Regolamento sarà suscettibile di integrazioni e/o modifiche a seguito di eventuali aggiornamenti normativi o in conseguenza di esigenze specifiche riscontrate.